



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168
☎ 035 927200
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icvillongo.edu.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 49 COMMA 3 E DELL'ART. 52 COMMA 1 DEL D. LGS 36/2023 E DELL'ART. 45 COMMA 2 DEL D.I. 129/2018

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

In applicazione dell'art. 45 comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018, il presente Regolamento disciplina i criteri di cui all'art. 49 comma 3 e all'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito denominato “Codice”) afferenti i contratti per i quali è possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 del Codice.

Il presente Regolamento dell'Istituto Comprensivo di Villongo (di seguito denominata “Istituzione scolastica”) esclude gli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso e dal Regolamento d'Istituto sulle attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture approvato da Consiglio d'Istituto, delibera n. 77 del 23/04 /2024, ai quali si rimanda.

Art. 2 – Obblighi di trasparenza

In applicazione dell'art. 1 comma 2 del Codice, la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole stabilite dal D. Lgs 36/2023.

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice e dal D. Lgs 33/2013, così come aggiornato dal D. Lgs 97/2016.

Art. 3 – Tutela delle micro, piccole e medie imprese

Con il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 10 comma 3 del Codice, l'Istituzione scolastica, annoverata tra le amministrazioni pubbliche (art 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001), intende contemperare l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, favorendo, purché compatibile con gli acquisti e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 4 – Principio di rotazione

L'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il comma 3 dell'art. 49 del Codice consente, altresì, la possibilità di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

In tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia.

In ogni caso, in applicazione dell'art. 49 comma 6 del Codice, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5mila euro.

Art. 5 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

L'Istituzione scolastica procede in applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento ad individuare, ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice, le fasce di valore economico di seguito riportate:

FASCIA	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 10.000	> € 5.000 e < € 10.000
B	> € 10.000 e < € 20.000	> € 10.000 e < € 20.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	> € 20.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
F	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Le fasce di riferimento si intendono IVA esclusa.

Fatti salvi i casi di proroga disciplinati dai commi 10 e 11 dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirato mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 6 – Deroga all'obbligo di rotazione nell'ambito delle fasce

Fermo restando quanto già disposto dall'art. 49 comma 6, nell'ambito delle fasce di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, derogando al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del D. Lgs 36/2023, nei casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. In ogni caso, ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti e non alternativi tra loro. A tale riguardo l'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, è tenuta ad illustrare le

ragioni specifiche che hanno condotto a tale scelta e le motivazioni per cui non risultano percorribili alternative differenti.

Stante all'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma non è ammesso, in quanto non coerente con le disposizioni di cui all'art. 49 comma 4 del D. Lgs 36/2023, l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contatto e della medesima fascia di cui all'art. 5 del presente Regolamento fondato esclusivamente sull'esigenza dell'urgenza.

Il principio di rotazione, stante all'art. 49 comma 5 del Codice, non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice.

Art. 7 – Modalità di Controlli sul possesso dei requisiti e stipula

Facendo seguito a quanto previsto dall'art. 52 comma 1 del Codice, l'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, verifica i requisiti che gli operatori attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di procedura di affidamento con modalità di seguito riportata:

a) Affidamenti di valore inferiori a 40mila euro

Salva la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli art. 94 -98 del D. Lgs 36/2023, per gli affidamenti di valore inferiore a 40mila euro, il Rup provvede, in sintonia con il principio del risultato e della fiducia previsti dal Codice, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 15% degli affidamenti diretti entro la microsoglia dei 40 mila euro disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore. Se in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto (applicabile sono ad un contratto di durata o ad efficacia differita), all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di mesi 6 decorrenti dall'adozione del provvedimento.

b) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40mila euro

L'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice.

Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

Art. 9 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

L'Istituzione scolastica assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in *house providing*. Sono fatte salve le minute spese, di cui all'art. 21 del D.I. 129/2018, per le quali si rimanda al Regolamento d'Istituto delibera n.77 del 23.04.2024.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62).

Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto dall'USR e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla norma le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

Art. 10 – Pubblicazione

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti".

Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 23/04/2024